

Pubblicato il 05/05/2023

N. 00700/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Izzo e Antonio Barilaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Sabrina Caglioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera n. -OMISSIS- del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, avente per oggetto “*Concorso Pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti di CPS Fisioterapista – Approvazione verbali, graduatoria di merito ed assunzione in servizio*”, e

dell'approvata graduatoria finale nelle parti in cui in cui la ricorrente, pur essendo stata valutata idonea e collocata nella posizione -OMISSIS-, non è stata dichiarata vincitrice e non le è stato riconosciuto lo *status* di "riservataria" (anche ai fini dell'assunzione), siccome appartenente a categoria protetta *ex* L. del 12 marzo 1999, n. 68;

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- con cui il Presidente della commissione esaminatrice ha sostanzialmente negato alla ricorrente il riconoscimento dello *status* di riservataria ai sensi della L. n. 68/1999;

- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale, connesso e fra questi: i) per quanto d'interesse, dei Verbali n. -OMISSIS- e delle rispettive graduatorie; ii) della proposta di delibera n. -OMISSIS- del Direttore dell'U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umana; iii) se e per quanto necessario, del bando del **concorso** pubblicato sul BURC n. 103 del 2018 ed approvato con delibera n. 554/DG del 10 ottobre 2018 dell'ASP di Vibo Valentia;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della delibera n. -OMISSIS- del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – avente per oggetto "*Concorso Pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di n. 7 CPS – Fisioterapisti – Scorrimento della graduatoria approvata con delibera n. 1323 del 15.09.2022*" – nelle parti in cui in cui la ricorrente, pur essendo stata valutata idonea e collocata nella posizione -OMISSIS-, non è stata dichiarata vincitrice e non le è stato riconosciuto lo *status* di "riservataria" (anche ai fini dell'assunzione), siccome appartenente a categoria protetta *ex* L. del 12 marzo 1999, n. 68; nonché in tutte le altre parti in cui i controinteressati sono stati dichiarati vincitori e assunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia;

Visto il -OMISSIS-;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con delibera n. -OMISSIS-, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ha indetto un **concorso** pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sette Collaboratori Professionali Sanitari (CPS) – Fisioterapisti, di cui il 50% (n. 4 posti) riservato al personale da stabilizzare ai sensi dell'art. 20 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n.75/2017.
2. – L'odierna ricorrente ha partecipato al **concorso**, indicando nella domanda di essere titolare di riserva ai sensi della Legge n. 68 del 1999, in quanto portatrice di invalidità civile superiore del 45%, nonché di essere iscritta nell'elenco degli invalidi civili aspiranti al collocamento obbligatorio.
3. – La ricorrente ha superato le prove concorsuali, collocandosi alla ventinovesima posizione della graduatoria provvisoria, tra i candidati idonei, ma non vincitori.
4. – Con nota del -OMISSIS-, la ricorrente ha chiesto all'Azienda Sanitaria Provinciale di prendere atto del suo *status* di “riservataria” ai sensi della Legge n. 68 del 1999 e, pertanto, di procedere alla “*rettifica parziale della predetta graduatoria, affinché la Dott.ssa -OMISSIS- possa essere legittimamente collocata in posto utile e dichiarata vincitrice di concorso*”.
5. – In riscontro a tale nota, il Presidente della Commissione esaminatrice, con la comunicazione prot. n. -OMISSIS-, ha affermato di non poter accogliere la richiesta in autotutela “*non essendo prevista nel bando di concorso alcuna riserva per i concorrenti ai sensi della Legge n. 68/1999*” e rilevando che “*la presenza dei requisiti di cui alla predetta Legge, potrà rappresentare preferenza tra i candidati con pari punteggio*”.

6. – Con delibera n. -OMISSIS-, il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria ha approvato l’operato della Commissione e la graduatoria finale che vede collocata la ricorrente fra gli idonei non vincitori in ventottesima posizione, con l’annotazione che la stessa “*precede per riserva ai sensi di legge*” il candidato a pari punti, posizionatosi in ventinovesima posizione.

7. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha così chiesto l’annullamento: (i) della delibera di approvazione della graduatoria finale del **concorso**, nella parte in cui in cui non la dichiara vincitrice, pur essendo “riservataria” ai sensi della Legge n. 68 del 1999; (ii) del provvedimento del Presidente della commissione esaminatrice che ha rigettato la richiesta di inserire la ricorrente tra i candidati vincitori del **concorso**; (iii) di tutti gli atti del **concorso**, compreso, ove occorra, il bando di indizione del **concorso** stesso.

7.1. – La ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, degli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, della Regola n. 7 della Risoluzione n. 48 del 1996 dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta.

Ha rilevato, in particolare, che, in forza degli artt. 7 e 16 della Legge n. 68 del 1999, l’A.S.P. di Vibo Valentia, in sede di redazione della graduatoria finale, avrebbe dovuto inserire la ricorrente fra i vincitori del **concorso** (e, quindi, fra i soggetti da assumere), rispettando così il beneficio della riserva dei posti agli invalidi civili spettante alla medesima ricorrente, in quanto portatrice di un’invalidità civile superiore al 45%.

Secondo la ricorrente, lo *status* di “riservatario” non consiste in un titolo di preferenza a parità di merito, bensì comporta che il disabile giudicato idoneo e classificatosi in posizione non utile sia posto in graduatoria fra i vincitori del **concorso**.

8. – Si è costituita in causa l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, chiedendo il rigetto del ricorso sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- il bando di **concorso** non prevedeva la riserva dei posti per i soggetti di cui alla Legge n. 68 del 1999 e, di conseguenza, la Commissione era vincolata ad applicare le norme della *lex specialis*;
 - la tutela a favore dei soggetti disabili ai sensi della L. n. 68/99 si attua unicamente dando preferenza al candidato disabile che abbia conseguito il medesimo punteggio di altro candidato.
9. – A seguito della camera di consiglio del 26 ottobre 2022, il Collegio ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando contestualmente all’Azienda Sanitaria di depositare una relazione in cui venissero indicati: *a)* il numero dei dipendenti assunti presso l’Azienda Sanitaria; *b)* il numero dei lavoratori, assunti presso l’Azienda Sanitaria, che appartengono alle categorie di cui all’articolo 1, Legge n. 68 del 1999; *c)* il numero dei partecipanti al **concorso** di cui è causa che appartengono alle categorie di cui all’articolo 1, Legge n. 68 del 1999 e che sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della medesima legge, i quali siano risultati idonei nella graduatoria finale del **concorso**.
- L’Azienda Sanitaria ha adempiuto alla richiesta istruttoria del Collegio.
10. – Nelle more del giudizio, l’Azienda Sanitaria ha deliberato lo scorrimento della graduatoria finale del **concorso**, assumendo ulteriori tre candidati, tra i quali non è presente la ricorrente.
11. – Quest’ultima ha, così, impugnato – con motivi aggiunti – la delibera di scorrimento della graduatoria, svolgendo le medesime censure già poste a fondamento del ricorso principale.
12. – L’Azienda Sanitaria ha depositato memoria difensiva, in cui ha chiesto il rigetto dei motivi aggiunti, reiterando le difese già dedotte in giudizio.
13. – All’udienza del 12 aprile 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

14. – Il ricorso principale e i motivi aggiunti – che possono essere analizzati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto le medesime censure – sono fondati nei termini di seguito specificati.

15. – In punto di fatto, è necessario chiarire che risulta dimostrato in giudizio (*cf.* All. 2) che la ricorrente:

i) è portatrice di invalidità civile superiore al 45%;

ii) è iscritta nell'elenco degli invalidi civili aspiranti al collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 della Legge n. 68 del 1999;

iii) ha dichiarato nella domanda di partecipazione al **concorso** di cui è causa il suo *status* di riservataria ai sensi della Legge n. 68 del 1999 e la sua iscrizione nel predetto elenco;

iv) ha partecipato alla procedura concorsuale, superando la prova scritta, la prova pratica e la prova orale, risultando tra i concorrenti “idonei” nella graduatoria finale del **concorso**.

16. – Vengono, dunque, in rilievo, nel caso di specie, le norme di cui agli artt. 1, 3, 7 e 16 della Legge n. 68 del 1999, che disciplinano le modalità di assunzione dei disabili nelle pubbliche amministrazioni.

Al fine di garantire l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, l'art. 3 della Legge n. 68 del 1999 impone l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di assumere (*inter alia*) le persone in età lavorativa affette da invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, nei limiti percentuali indicati dal medesimo art. 3 e con le modalità previste dagli artt. 7, 11 e 16 della stessa legge.

Per le Pubbliche Amministrazioni che abbiano alle loro dipendenze più di cinquanta dipendenti – come nel caso di specie – il numero di lavoratori disabili da occupare deve essere pari al sette per cento del totale dei dipendenti.

Quanto alle modalità di assunzione dei disabili, le stesse possono avvenire mediante chiamata diretta, mediante **concorso**, ovvero ricorrendo a delle specifiche convenzioni.

Con specifico riferimento alle assunzioni tramite procedure selettive, che rilevano nel presente giudizio, l'art. 7, comma 2, della Legge n. 68 del 1999 prevede che i disabili – iscritti nella graduatoria dei disoccupati di cui all'art. 8 – abbiano diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a **concorso**.

Secondo l'art. 16, comma 2, della medesima legge, inoltre, i disabili idonei nei concorsi pubblici possono essere assunti – ai fini del rispetto della quota d'obbligo – anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel **concorso**.

Alla luce di tali norme, la giurisprudenza ormai consolidata ha evidenziato come *“dalla più volte citata L. n. 68 del 1999, art. 3 può evincersi con certezza che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato.*

E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione - tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall'art. 38 Cost., insuscettibile di essere disatteso - emerge con certezza anche dal contenuto della L. n. 68 del 1999, art. 16, avente ad oggetto i “concorsi presso le pubbliche amministrazioni”.

*Detta disposizione, infatti, da un lato, pone limitazioni, solo per casi tassativi, alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l'occupazione di posti comportanti l'esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (cfr. art. 16, comma 1, ed il riferimento all'art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 1); e, dall'altro, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta vincolatività dell'assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l'art. 38 Cost. una norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel **concorso**. Corollario delle argomentazioni sinora svolte è, infine, l'affermazione che mentre l'Amministrazione scolastica non può attingere gli aspiranti “riservatari o non” da una successiva graduatoria prima dell'esaurimento di quella precedente della “stessa specie”, è invece obbligata ad attingere gli invalidi dall'apposita*

graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti?” (Cass. Civ., Sez. Unite, 22 febbraio 2007, n. 4110; Cass. Civ., Sez. Lav. 10 dicembre 2014, n. 26033).

17. – Nel caso di specie, l’Azienda Sanitaria di Vibo Valentia ha dichiarato di avere n. 1170 dipendenti a tempo indeterminato (alla data del 31.10.2022), dei quali n. 32 appartengono a categorie “protette” (*cf.* Relazione dell’ASP).

Per quanto rappresentato nel presente giudizio, dunque, non risulta che l’A.S.P. di Vibo Valentia abbia esaurito la quota d’obbligo dei dipendenti disabili, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 68 del 1999, pari al 7% dei dipendenti (che sarebbe pari almeno a 82 lavoratori disabili, se si considerassero i soli dipendenti a tempo indeterminato).

Si osserva, inoltre, che il **concorso** di cui è causa è stato bandito per l’assunzione di n. 7 posti di Collaboratore Professionale sanitario – Fisioterapista.

Dei sette posti messi a **concorso**, quattro erano riservati alla stabilizzazione del personale in servizio ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017 e i restanti tre posti erano aperti ai concorrenti esterni.

Con lo scorrimento della graduatoria deliberato successivamente, i vincitori del **concorso** sono saliti a n. 10.

Tra i partecipanti al **concorso**, solamente due sono titolari di riserva ai sensi della Legge n. 68 del 1999: una candidata collocatasi in posizione n. 9 della graduatoria finale e l’odierna ricorrente.

18. – Dagli elementi appena descritti emerge pacificamente che la ricorrente – in quanto (i) disabile al 45%, (ii) iscritta negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n. 68 del 1999 e (iii) risultata idonea nella procedura concorsuale, avendo superato le tre prove – abbia diritto a beneficiare della riserva ai sensi dell’art. 7, comma 2 (“[...] i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a **concorso**”) e art. 16, comma 2, Legge n. 68 del 1999 (“I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei

*concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel **concorso**)".*

Da un lato, infatti, l'ASP di Vibo Valentia non ha ancora esaurito la quota d'obbligo di cui all'art. 3 della Legge n. 68 del 1999, in quanto risultano non coperti (quantomeno) 50 posti riservati alle categorie protette.

Dall'altro lato, il 50% dei n. 3 posti messi a **concorso** (non considerando i quattro posti riservati alla stabilizzazione) è pari a n. 2 posti, posto che la quota deve essere calcolata in senso più favorevole alle categorie protette all'atto dell'emanazione del bando (*cf.* in tal senso Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2019, "*Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette*").

In ogni caso, con lo scorrimento della graduatoria fino al decimo posto, il 50% dei posti messi a **concorso** e "aperti agli esterni" è aumentato a n. 3 posti.

Ed essendo solamente due i concorrenti idonei con lo *status* di riservatari ai sensi della Legge n. 68 del 1999, ossia il concorrente collocatosi in nona posizione e la ricorrente, quest'ultima deve poter beneficiare della riserva di cui ai citati artt. 7 e 16 della Legge in analisi.

19. – Non sono fondate, sul punto, le deduzioni difensive dell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia, secondo cui la predetta riserva non potrebbe essere garantita alla ricorrente, perché non era stata prevista espressamente dal bando di **concorso**.

L'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio ritiene che le regole sull'assunzione obbligatoria costituiscano principi generali riconducibili alla materia di cui all'art. 117, comma 2, lettere l) ed m) della Costituzione, che devono trovare applicazione diretta da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, a nulla rilevando la loro mancata inclusione nei bandi di **concorso**, utile soltanto allo scopo di pubblicizzare in via preventiva l'utilizzo della relativa procedura a fini di rispetto degli obblighi di collocamento.

La natura cogente delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili implica il loro rispetto a prescindere dall'avvenuta inclusione nei singoli bandi di **concorso**, perché le stesse operano *ope legis* (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 25 gennaio 2022, n. 524).

20. – Non sono fondate nemmeno le deduzioni difensive dell'Azienda Sanitaria, secondo le quali la riserva ai sensi della Legge n. 68 del 1999 comporterebbe, per il disabile, unicamente la possibilità di sopravanzare, nella graduatoria finale, i concorrenti che hanno conseguito il medesimo punteggio. Tale riserva garantisce, invero, anche l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro pubblico e il disabile che abbia acquisito l'idoneità nei pubblici concorsi, dettando un principio generale che non può essere in alcun modo violato, considerata la pregnanza dell'obbligo solidaristico cui deve essere informato l'agire della P.A. ai sensi dell'art. 38 della Costituzione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 20 novembre 2014, n. 24723).

21. – Precisato dunque che, nel caso di specie, la ricorrente beneficia della riserva di cui agli artt. 7, comma 2 e 16, comma 2, Legge n. 68 del 1999 nei termini indicati, deve ora essere chiarito in quale modo operi l'obbligo di collocamento e, in particolare, in che misura il suo mancato rispetto da parte dell'A.S.P. di Vibo Valentia si riverberi sulla graduatoria finale del **concorso** e sulla delibera di scorrimento della graduatoria stessa, inficiando *in parte qua* la loro legittimità.

21.1. – Tali aspetti sono stati puntualmente chiariti dal Consiglio di Stato, Sez. II, nella sentenza n. 524 del 25 gennaio 2022, richiamata in atti anche dalla ricorrente, ove è stato precisato che:

- il contenuto tipico di una graduatoria finale di un **concorso** “è l'elenco dei candidati che hanno superato le prove in ordine di merito, comprensivo dei titoli, con specifica delle eventuali preferenze a parità, esso non può essere messo in discussione dalla omessa evidenziazione dei nominativi di soggetti astrattamente legittimati ad essere preferiti o affiancati ai vincitori”;

- di conseguenza, la richiesta del concorrente riservatario, risultato idoneo ma non vincitore, di modificare la graduatoria finale tenendo conto del suo *status*, “è una specificazione non essenziale a fini di validità della graduatoria, in quanto attiene non alla correttezza della stesura, ma al suo utilizzo per la copertura del posto messo a **concorso** o (anche) degli altri disponibili in dotazione organica”;
- “A fronte, cioè, della richiesta di un candidato, risultato idoneo, che rivendichi il proprio peculiare status soggettivo, l’Amministrazione è tenuta ad assumerlo, ove si verifichi la triplice condizione dell’essere la stessa deficitaria delle specifiche quote obbligatorie ex lege, calcolate con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato presenti in dotazione organica, della disponibilità di altri posti di analogo profilo (id est, della non unicità di quello messo a **concorso**), nonché della assenza di limiti all’assunzione nell’anno di riferimento”;
- “Solo laddove la quota obbligatoria risulti già esaurita, ovvero ne sia previsto il completamento nella programmazione in corso di validità, l’Amministrazione non ha più alcun obbligo di provvedere né mediante la riserva di posti nei concorsi, né utilizzando comunque le relative graduatorie, né con chiamata diretta, né tramite convenzione”.

22. – Applicando queste coordinate interpretative al caso di specie, deve ritenersi – sotto un primo profilo – che il provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria finale del **concorso** di cui è causa non sia illegittimo, in quanto lo stesso cristallizza l’ordine dei risultati della valutazione concorsuale. Restano valide, pertanto, le assunzioni effettuate in applicazione della stessa.

Devono, invece, essere ritenuti illegittimi, per eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei presupposti, sia (i) il provvedimento n. - OMISSIS-, di rigetto dell’istanza della ricorrente volto a conseguire gli effetti connessi al proprio *status* di riservataria risultata idonea al **concorso**, sia (ii) il provvedimento di scorrimento della graduatoria, limitatamente alla parte in cui non esplicita le ragioni per le quali la ricorrente riservataria non viene assunta in aggiunta ai tre candidati ivi indicati (ferma restando, invece, la validità del suddetto provvedimento, nella parte in cui delibera di assumere i tre concorrenti dalla posizione n. 8 alla n. 10 della graduatoria, con

conseguente validità anche delle eventuali tre assunzioni effettuate *medio tempore* in esecuzione di essa).

Tali provvedimenti non indicano, infatti, valide motivazioni per le quali l'A.S.P. di Vibo Valentia – che non ha esaurito la quota obbligatoria di dipendenti ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 68 del 1999 – non possa assumere la ricorrente, riconoscendole i benefici connessi al suo *status* ai sensi della Legge n. 68 del 1999, anche considerata la sua accertata idoneità (in esito alla procedura concorsuale) all'espletamento della funzione di Collaboratore Professionale Sanitario (CPS) – Fisioterapista, ai sensi degli artt. 7 e 16 della Legge n. 68 del 1999.

23. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti, congiuntamente analizzati, devono essere accolti nei sensi di cui in motivazione, annullando la nota di diniego n. -OMISSIS- e la delibera n. -OMISSIS-, quest'ultima limitatamente alla parte in cui non esplicita le ragioni per le quali la ricorrente riservataria non viene assunta in aggiunta ai tre candidati ivi indicati (ferma restando, invece, la validità del suddetto provvedimento, nella parte in cui delibera di assumere i tre concorrenti dalla posizione n. 8 alla n. 10).

24. – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste in capo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia in forza del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così decide:

- a) li accoglie in parte e, per l'effetto, annulla (i) la nota di diniego n. -OMISSIS- e (ii) la delibera n. -OMISSIS- dell'A.S.P. di Vibo Valentia, limitatamente alla parte in cui non esplicita le ragioni per le quali la ricorrente riservataria non viene assunta in aggiunta ai tre candidati situatisi in posizione n. 8, 9 e 10 della graduatoria finale, salvo il riesercizio del potere;
- b) li rigetta nel resto;

c) condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese e competenze di lite che si liquidano in euro 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, delle spese generali al 15%, nonché Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alberto Ugo

IL PRESIDENTE

Ivo Correale

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.